

Il ddl già approvato/2 «Non per altri procedimenti»

Durata e limiti di tempo.

Le operazioni di intercettazione hanno una durata, anche non continuativa, di 30 giorni. Il pm deve dare immediata comunicazione della sospensione o della ripresa delle operazioni. È possibile una proroga degli

ascolti per un tempo, anche non continuativo, di 15 giorni, cui può seguirne un'altra di uguale durata ma, in questo caso, solo se sono emersi nuovi elementi.

Cronaca giudiziaria.

È vietato pubblicare, anche in modo parziale o per riassunto, le intercettazioni fino alla conclusione delle indagini preliminari. Anche se è già caduto il

segreto istruttorio. Le richieste e le ordinanze di custodia cautelare potranno essere pubblicate nel contenuto solo dopo che difensore e indagato sono venuti a conoscenza delle decisioni del giudice. Non possono però essere pubblicate le intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare.

Procedimenti diversi. Le intercettazioni non potranno essere utilizzate in

procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Questa regola non vale per mafia e terrorismo.

Stop alla pubblicazione delle intercettazioni da distruggere. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, delle intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione e delle intercettazioni dei terzi, estranei al procedimento.

tante "in terra" della volontà di Gianfranco Fini. E, infatti, negli accordi sul maxi-emendamento alla Camera, non se ne era più parlato.

Una modifica della legge al Senato, peraltro, restituirebbe la palla proprio alla Camera, ossia nelle mani della stessa formazione finian-leghista che, Bongiorno in testa, ha già provveduto a depotenziare il testo iniziale fino a renderlo «poco gradito» al Cavaliere. E a lasciar passare quei dieci mesi che, alla luce dei fatti, si sono rivelati decisivi.

Così, l'altra via sulle quali in queste ore si ragiona è quella opposta: correre, il più in fretta che si può. Su questo fronte, i segnali al Senato si sono già fatti sentire. La settimana scorsa, senza alcun accordo con l'opposizione, in commissione Giustizia

Tappe forzate
In Commissione la destra ha chiesto di fare presto

Libero
I «consigli» di Renato Farina che qualcuno vorrebbe seguire

è piombato di botto il ddl intercettazioni. «Avevamo concordato di parlarne dopo le elezioni, visto che non c'era nemmeno il presidente», racconta l'ex pm Felice Casson del Pd, «e invece Centaro, il relatore, ha annunciato di voler cominciare subito». Problema risolto grazie a un «improvvisato ostruzionismo» dell'opposizione, ma da martedì si ricomincia. «Ci hanno mandato un calendario bellicoso. Si comincia alle 14, ma si prevede una ripresa, dalle 20 e 30 in poi. Una seduta notturna del quale non è nemmeno fissato l'orario di chiusura». Non è stata concordato nemmeno questo ordine del giorno, naturalmente. La stessa fretta, segnala Casson, riguarda anche il ddl sul processo penale, dove è contenuta fra l'altro anche la norma che prevede non siano utilizzabili per altri processi le sentenze passate in giudicato, come potrebbe essere quella sul processo Mills. ♦

Intervista a Gerardo D'Ambrosio

«Se fosse così si andrebbe fuori dall'ordinamento»

Il senatore Pdl: già le norme uscite dalla Camera sono di grande ostacolo alle indagini «Con evidenti indizi di colpevolezza "Mani Pulite" non sarebbe mai nata»

SU.TU.

ROMA
sturco@unita.it

Quando sente parlare dell'ipotesi che la maggioranza voglia introdurre una qualche forma di retroattività nelle nuove norme sulle intercettazioni, l'ex procuratore di Milano e protagonista di Tangentopoli Gerardo D'Ambrosio, oggi senatore del Pd, per poco non cade dalla sedia.

L'ipotesi la sconcerta?

Secondo me non è proprio possibile realizzarla, perché una regola fondamentale della procedura penale è quella del tempus regit actum, la legge del tempo regge tutti gli atti. Vale a dire le regole processuali valgono per quando un atto è stato fatto, non si può retroagire per eliminare prove già raccolte.

Sarebbe una norma incostituzionale?

Non so se ci sarebbero i presupposti di incostituzionalità, ma certo si andrebbe al di fuori di tutte le regole e i principi dell'ordinamento giuridico. In 45 anni di carriera non ho mai visto verificarsi l'applicazione retroattiva di una nuova legge processuale, salvo nel caso fosse più favorevole all'imputato. E Ghedini, che è un avvocato preparato, lo sa. Ma l'ipotesi è tanto più grave perché si sono fatte modifiche già significative sulle intercettazioni.

Non nel senso di facilitare le indagini, si intuisce.

Secondo le norme attuali, per disporre intercettazioni è necessario avere gravi indizi di reato. Con la nuova legge, salvo che per i reati gravissimi come associazione mafiosa, terrorismo, riduzione in schiavitù sui quali inter-

Maramotti



cettare sarà più facile, per tutti gli altri - anche per il traffico di rifiuti speciali per esempio - occorreranno evidenti indizi di colpevolezza. Vuol dire per esempio che Mani pulite non sarebbe mai nata.

Una cosuccia da niente, insomma. Vuol ricordarci perché?

Tutto nacque quando fu presentata una querela per un articolo pubblicato dal Giorno sul traffico dei morti della Bagina, l'istituto di cui era presidente e amministratore delegato Mario Chiesa. Furono fatte delle intercettazioni perché a partire da quell'articolo fu aperto un procedimento per vedere se effettivamente ci fosse corruzione. Dalle registrazioni venne fuori che Chiesa aveva una barca di soldi, conti all'estero eccetera. E fu grazie a quelle informazioni che non si arrivò al patteggiamento. Se non avessimo saputo che c'era tutto quel ben di Dio

dietro...

Con la nuova legge non si potrà fare?

Certo che no. Anche perché le intercettazioni come strumento di ricerca della prova diventeranno quasi inutili, se per avviarle serviranno evidenti indizi di colpevolezza. Poi c'è l'aggravante che l'intercettazione non è più disposta da un gip, cioè da un singolo giudice, ma da un organo collegiale. Questo vuol dire, per esempio, che siccome nei casi urgenti il pm può disporre intercettazioni, se il collegio non ce la fa a convalidarle entro le 48 ore, tutto ciò che è stato raccolto - compresi elementi che configurano gli evidenti indizi di colpevolezza - non possono essere utilizzati. E sappiamo che tra gli organici insufficienti e il carico di lavoro della magistratura, 48 ore di tempo saranno spesso troppo poche. ♦